

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 234/CGF

(2007/2008)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 157/CGF – RIUNIONE DEL 10 APRILE 2008

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Esposito Dr. Luigi Antonio, Cirillo Dr. G. Paolo Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI, DELL’AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 AL SIG. SANTANIELLO GIOVANNI, INFLITTE SEGUITO GARA C.L.T. TERNI/ASD AUGUSTA F.C. DEL 19.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 570 del 26.3.2008)

Con il presente appello l’ASD Augusta impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha comminato (Com. Uff. n. 570 del 26.3.2008) alla società l’ammenda di €1.500,00 ed a Santaniello Giovanni, presidente della stessa squadra, l’inibizione fino al 3.6.2008 per condotta “gravemente irriguardosa nei confronti dell’osservatore arbitrale” e, nonché per aggressione ad uno spettatore a fine gara., in occasione della gara Terni-Augusta del 19.3.2008.

In particolare deduce che in base alla delibera assembleare del 19.10.2007 il Santaniello è stato sostituito nella carica di presidente da Vella Fabio dal 19.10.2007 .

L’appello va respinto, poiché il comportamento irriguardoso addebitato al Santaniello risulta provato nei rapporti dell’arbitro e dell’osservatore ufficiale. Inoltre la delibera del 19.10.2007 non risulta mai pervenuta agli uffici competenti ai sensi dell’art. 37, comma 1, N.O.I.F., che prevede l’obbligo di comunicare i nominativi dei dirigenti, nonché ogni variazione al riguardo entro venti giorni dal verificarsi. Il comportamento del Santaniello è quindi, riferibile alla società, che va, pertanto, sanzionata con addebito dell’ammenda, che va rideterminata in € 2.000,00, mentre l’inibizione del Santarello è rideterminata fino al 30.9.2008

Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Ridetermina le sanzioni infliggendo alla reclamante l’ammenda di €2.000,00 ed al sig. Santaniello Giovanni l’inibizione fino al 30.9.2008.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo

## 2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Cirillo Dr. G. Paolo Componenti - Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

### **2) RICORSO DELL’ A.S.D. ATLETICO ORTONA 2004 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008 – 2009;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 ALLA SIG.RA DI BELLO ANNA;**
- **SQUALIFICA FINO AL 24.4.2008 ALLA CALCIATRICE TOROSANTUCCI GIULIA;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE,**  
**INFLITTE SEGUITO GARA ATLETICO ORTONA/ARIETE CALCIO DEL 19.3.2008**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008)

Con ricorso introdotto nel rispetto delle prescritte modalità processuali, l’A.S.D. Atletico Ortona 2004 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008 con la quale, in relazione alla gara Ortona/Ariete Calcio, Campionato Primavera, il detto Giudice deliberava: a) la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nei confronti dell’Ortona; b) la penalizzazione di un punto in classifica a carico della medesima società; c) l’inibizione della dirigente Anna Di Bello fino al 31.12.2008; d) la squalifica fino al 27.4.2008 della calciatrice Giulia Torosantucci; e) l’ammenda di € 500,00 in danno dell’odierna ricorrente.

Le ricordate sanzioni venivano determinate in conseguenza dell’alterazione, nella distinta delle giocatrici partecipanti alla gara sopra indicata, della data di nascita dell’atleta Torosantucci che, dal 14.1.1988 veniva “anticipata” al 14.1.1989, così precludendo la violazione della prescrizione regolamentare che, per il campionato di specie, consente la partecipazione soltanto di tre giocatrici nate fra il 1.1.1986 ed il 31.12.1988.

A fondamento del reclamo l’appellante deduce la buona fede della dirigente addetta a compilare la distinta stessa, tenuto conto della concitazione con la quale quest’ultima era stata predisposta a seguito del ritardato arrivo dell’arbitro, in sostituzione di quello designato.

Ritiene la Corte che il ricorso sia solo parzialmente fondato, trovando piena legittimazione nel C.G.S. le sanzioni previste ai superiori capi a), b), d) ed e): scontate, infatti, la perdita della gara e la penalizzazione per la partecipazione di atleta non avente diritto perché in sovrannumero rispetto a quelle autorizzate a partecipare all’incontro, altrettanto adeguata si manifesta la squalifica inflitta alla calciatrice Torosantucci e l’ammenda irrogata alla società, plurirecidiva nella contestata violazione.

Non altrettanto può affermarsi in ordine all’inibizione nei confronti della dirigente Anna Di Bello che appare eccessiva anche in relazione a sanzioni adottate in altre e diverse occasioni nei confronti di tesserati colpevoli di più consistenti violazioni regolamentari: ad avviso della Corte appare pertanto equo rideterminare l’inibizione di che trattasi fino al 31.7.2008.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Ortona 2004 di Ortona (Chieti) riduce la sanzione inflitta alla sig.ra Di Bello Anna fino al 31.7.2008. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL PICENUM CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE SALVATORI RINALDI DEBORAH SEGUITO GARA PICENUM CALCIO FEMMINILE/ARIETE CALCIO DEL 30.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 2.4.2008)

La società calcistica Picenum Calcio Femminile ha proposto reclamo contro la delibera del Giudice Sportivo, con la quale ha adottato la decisione, in ordine alla gara disputata il 30.3.2008 contro l'Ariete Calcio, della squalifica per tre gare della propria tesserata, Salvatori Rinaldi Deborah, che, secondo quanto riferisce l'arbitro nel suo rapporto, avrebbe colpito volontariamente con un calcio all'altezza della caviglia destra un'avversaria.

La società reclamante deduce che l'atleta avrebbe colpito l'avversaria, ma non volontariamente, come si evince da una attenta disamina del filmato in possesso della società reclamante e che viene allegato agli atti.

La sezione rileva preliminarmente che il mezzo di prova indicato dalla ricorrente non è ammissibile.

Infatti l'articolo 35 del Codice di Giustizia ammette l'esame di filmati solamente nell'ipotesi in cui vi sia stato uno scambio di persona circa l'imputazione della condotta sanzionabile oppure nel caso servano a documentare fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva, non visti dall'arbitro.

Nel caso di specie, invece, la reclamante ammette la circostanza che a commettere il fatto sia stata, sia pure non volontariamente, l'atleta sanzionata.

Va da sé che l'inammissibilità del mezzo di prova comporta che quanto dichiarato dall'arbitro nel rapporto costituisce piena prova circa il comportamento antisportivo della tesserata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Picenum Calcio Femminile di Castel di Lama (Ascoli Piceno). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 20 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete